[**La *in iure cessio***]

Gai 2, 24. **In iure cessio** autem hoc modo fit: apud magistratum populi Romani velut praetorem[[1]](#footnote-1) urbanum [aut praesides provinciae] is, cui res in iure ceditur, rem tenens ita dicit: hvnc ego hominem ex ivre Qviritivm mevm esse aio; deinde postquam hic vindicaverit, praetor interrogat eum, qui cedit, an contra vindicet[[2]](#footnote-2). Quo negante aut tacente tunc ei, qui vindicaverit, eam rem addicit; idque legis actio vocatur <…>

24. La *in iure cessio* invece avviene in questo modo: presso un magistrato del popolo romano come il pretore urbano [*o il preside della provincia*] colui al quale la cosa è ceduta *in iure*, tenendo la cosa così dice: io questo servo per diritto dei Quiriti asserisco essere mio; quindi dopo che questo abbia (ri)vendicato, il pretore interroga colui che cede se (ri)vendichi in contrario. Il quale negante o tacente, allora a colui che abbia rivendicato (il pretore) quella cosa assegna; e questo è chiamato *legis actio*.

Gai 2, 28. Res incorporales traditionem non recipere manifestum est. 29. Sed iura praediorum urbanorum in iure cedi tantum possunt; rusticorum vero etiam mancipari possunt[[3]](#footnote-3).

28. E’ palese che le cose incorporali non ammettono la *traditio*. 29. Ma i diritti dei fondi urbani possono essere soltanto ceduti *in iure*; invece (i diritti) dei fondi rustici possono anche essere mancipati.

La necessità di sapere di chi siano i beni introduce il concetto di “dominio conseguito a seguito di utilizzazione protratta nel tempo”. E’ il caso della *usucapio*, che abbiamo già visto utilizzata per l’acquisizione della *manus*.

[***Usucapio***]

Gai 2, 41. Nam si tibi rem mancipi neque mancipavero neque in iure cessero, sed tantum tradidero, **in bonis** quidem tuis ea res efficitur, ex iure Quiritium vero mea permanebit, donec tu eam **possidendo** usucapias: semel enim impleta usucapione proinde pleno iure incipit, id est et in bonis et ex iure Quiritium tua res esse, ac si ea mancipata vel in iure cessa esset. 42. Usucapio autem mobilium quidem rerum anno completur, fundi vero et aedium biennio; et ita lege XII tabularum cautum est.

41. Infatti se a te la *res màncipi* né avrò mancipato, né avrò ceduta *in iure*, ma soltanto avrò trasferito, quella *res* sarà allora fornita nei tuoi beni, invece per diritto dei Quiriti rimarrà mia, fino a che tu quella usucapisca possedendo(la): una volta infatti compiuta l’usucapione da allora comincia di pieno diritto, cioè e nei beni e per diritto dei Quiriti la *res* (ad) essere tua, come se quella fosse stata mancipata o *in iure* ceduta. 42. L’usucapione dunque dei beni mobili è completata con l’anno, del fondo invece e delle abitazioni col biennio; e così dalla legge delle 12 tavole è stabilito.

L’acquisto dei beni di un soggetto titolare (capace) significa l’acquisto dei beni di un *pater*, cioè acquisto di un intero patrimonio (in blocco). Questo può avvenire in vari casi:

**[Modi di acquisto *per universitatem*]**

Gai 2, 97 […] Videamus itaque nunc, quibus modis per universitatem res nobis adquirantur. 98. Si cui heredes facti sumus sive cuius bonorum possessionem petierimus sive cuius bona emerimus sive quem adoptaverimus sive quam in manum ut uxorem receperimus, eius res ad nos transeunt.

97. […] Vediamo perciò adesso in quali modi i beni siano acquisiti a noi nell’interezza. 98. Se a qualcuno[[4]](#footnote-4) siamo stati fatti eredi, o se avremo chiesto il possesso dei beni di qualcuno, o se avremo acquistato i beni (di qualcuno), o se avremo adottato qualcuno, o se avremo preso qualcuna con la mano come moglie, i beni di questo passano a noi.

Gai 2, 99. Ac prius de hereditatibus dispiciamus, quarum duplex condicio est: nam vel ex **testamento** vel **ab intestato** ad nos pertinent. 100. Et prius est, ut de his dispiciamus, quae nobis ex testamento obveniunt.

99. Ma prima parliamo delle eredità, delle quali la natura è duplice: infatti o da testamento o per non esserci testamento ci spettano. 100. Ed è preminente[[5]](#footnote-5) che trattiamo di quelle che ci pervengono da testamento.

**[Eredità testamentaria]**

Gai 2, 101. Testamentorum autem genera initio duo fuerunt: nam aut **calatis comitiis** testamentum faciebant, quae comitia bis in anno testamentis faciendis destinata erant; aut **in procinctu**, id est, cum belli causa arma sumebant: procinctus est enim expeditus et armatus exercitus. Alterum itaque in pace et in otio faciebant, alterum in proelium exituri.

101. I generi di testamento dunque all’inizio furono due: infatti o facevano testamento davanti ai comizi convocati, comizi che due volte in (un) anno erano destinati a fare testamenti; o in procinto, cioè quando prendevano le armi a causa della guerra: *procinctus* è infatti l’esercito preparato e armato. L’uno lo facevano pertanto in pace e nell’ozio, l’altro mentre stavano per uscire in battaglia.

102. Accessit deinde tertium genus testamenti, quod **per aes et libram** agitur: qui enim neque calatis comitiis neque in procinctu testamentum fecerat, is, si subita morte urguebatur, amico familiam suam, id est patrimonium suum, mancipio dabat eumque rogabat, quid cuique post mortem suam dari vellet. Quod testamentum dicitur per aes et libram, scilicet quia per mancipationem peragitur.

102. S’aggiunse poi un terzo genere di testamento, che si fa *per aes et libram*: chi infatti né davanti ai comizi adunati né in procinto aveva fatto testamento, quello, se era assillato da morte immediata, ad un amico la sua famiglia, cioè il suo patrimonio, dava in mancipio e lo pregava cosa ed a chi dopo la sua morte volesse fosse dato[[6]](#footnote-6). Testamento che è chiamato *per aes et libram* proprio perché si fa per mezzo di *mancipatio*.

Gai 2, 103. Sed illa quidem duo genera testamentorum in desuetudinem abierunt; hoc vero solum, quod per aes et libram fit, in usu retentum est.

103. Ma questi due generi di testamenti allora andarono in disuso[[7]](#footnote-7); questo solo invero, che si fa *per aes et libram*, fu trattenuto nell’uso.

**[Eredità intestata]**

Gai 3 [. . . *fol. deperd.* . . . ], 1. Intestatorum hereditates ex lege XII tabularum primum ad **suos** heredes pertinent. <…> 9. Si nullus sit suorum heredum, tunc hereditas pertinet ex eadem lege XII tabularum ad **adgnatos**. <…> 17. Si nullus agnatus sit, eadem lex XII tabularum **gentiles** ad hereditatem vocat. Qui sint autem gentiles, primo commentario rettulimus[[8]](#footnote-8); et cum illic admonuerimus totum gentilicium ius in desuetudinem abisse, supervacuum est hoc quoque loco de eadem re iterum curiosius tractare.

3 [*manca 1 foglio*], 1. Le eredità degli intestati[[9]](#footnote-9) per la legge delle 12 tavole spettano agli eredi *sui*[[10]](#footnote-10). <…> 9. Se (non ci) sia nessuno degli eredi *sui*, allora l’eredità spetta per la stessa legge delle 12 tavole agli agnati[[11]](#footnote-11). <…> 17. Se non ci sia alcun agnato, la stessa legge delle 12 tavole chiama i gentili all’eredità. Chi siano i gentili riferimmo nel primo commentario; e poiché lì avvertimmo che tutto il diritto gentilizio è caduto in desuetudine, è superfluo anche in questo luogo della stessa cosa riparlare per pignoleria.

1. Cosa era tutto questo prima che esistesse il pretore (367 a.C.)? [↑](#footnote-ref-1)
2. Lo stesso è per la *manumissio vindicta*. [↑](#footnote-ref-2)
3. V. Gai 2, 17. In realtà le servitù rustiche (*iter*, *via*, *actus*, *aquaeductus*) sono *res corporales*: il viottolo, la strada, il tubo. [↑](#footnote-ref-3)
4. Brutto italiano, ma è aderente al testo latino. [↑](#footnote-ref-4)
5. Contrariamente al Codice attuale, che antepone le successioni legittime (L. II, Tit. II) alle successioni testamentaria (L. II, Tit. III) per motivazioni d’ordine sociale. [↑](#footnote-ref-5)
6. Questo testamento è indicato col nome di *mancipatio familiae* e va distinto dall’altro, detto *per aes et libram*, come si chiarirà in età classica. [↑](#footnote-ref-6)
7. Non si sa quando. [↑](#footnote-ref-7)
8. In teoria dopo 1, 164 mancano 17 righe, dove forse G. avrebbe parlato della tutela dei *gentiles*. [↑](#footnote-ref-8)
9. Cioè di coloro che muoiono senza avere fatto testamento. Oggi definiamo questa successione “legittima” o secondo legge. [↑](#footnote-ref-9)
10. L’*heres suus* è il *filius in potestate patris*. [↑](#footnote-ref-10)
11. Cioè al parente maschio di grado poziore. La parentela si calcola risalendo verso lo stipite comune, per cui da figlio a padre è 1 grado, da fratello a fratello sono 2 gradi (= 1 in su verso il padre, 1 in giù verso il fratello), da cugino a cugino sono 4 gradi (= 1 in su verso il padre, 2 in su verso il nonno, 3 in giù verso lo zio, 4 in giù verso il cugino) e così via. [↑](#footnote-ref-11)